



TRIBUNALE DI TORINO
- SEZIONE SESTA CIVILE - FALLIMENTARE -

Proc. V.G. n. 31246/2019

**DECRETO DI OMOLOGA
DEL PIANO DEL CONSUMATORE**
ex art. 12-bis legge n. 3/2012

Il Giudice, Antonia Mussa,
a scioglimento della riserva assunta al 22.7.2020;
richiamato il contenuto del decreto di fissazione di udienza del 12.2.2020 e del 14.5.2020;
osserva quanto segue.

Premesso che

- ha depositato in data 30.10.2019 la proposta contenente il piano del consumatore con relativa relazione particolareggiata del dott. Davide Borla OCC nominato dal Tribunale (cfr. all. 27 fasc. ricorrente);
- Il Giudice Delegato ha fissato udienza ex art. 12 bis l. n. 3/2012 in data 29.4.2020 con decreto del 12.2.2020 poi ricalendarizzata a seguito dell'emergenza COVID-19 in data 20.7.2020 con decreto del 14.5.2020;
- Nell'istanza e nella relazione dell'O.C.C. ad essa allegato, ha precisato quanto segue: le cause dell'attuale situazione di sovraindebitamento devono essere individuate in frequenti periodi di cassa integrazione e disoccupazione che si sono verificati dal 2005 in poi e che hanno comportato difficoltà nel regolare pagamento dei canoni di locazione e di rate di finanziamento per spese familiari accesi nei periodi in cui lavorava. In particolare l'istante ha anche evidenziato che la situazione si è aggravata con la nascita della figlia attesa che egli era l'unico componente della famiglia con un lavoro (cfr. all. B). Il sig. ha quindi precisato di versare in una situazione di sovraindebitamento ex art. 6 l. 3/2012 e ha dichiarato la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 7 l. 3/2012 e di non versare nelle ipotesi di cui all'art. 7 co. 2 l. n. 3/2012, ha dichiarato che la propria situazione debitoria, come peraltro emergente dalla relazione dell'OCC è la seguente: debiti erariali per un importo di euro 5.196,81; rate di finanziamento scadute per euro 8.317,18 con la società cessionaria Danubio s.r.l.; rate di finanziamento scadute per euro 3.586,49 con la società cessionaria Axactor Italy s.p.a.; debito nei confronti di Banca Sella s.p.a. per euro 887,44; pignoramento stipendio per importo complessivo di euro 9.796,76; spese condominiali per euro 835,05 e, quindi, per un totale complessivo di euro 28.619,73



La situazione attiva del debitore si compone dello stipendio mensile per euro 1.631,96 netti circa (cfr. attestazione OCC allegata al ricorso doc. 27);

- L'istante ha proposto un piano del consumatore nel quale, in sintesi, sono previsti:
 - Il pagamento integrale e in prededuzione delle spese di procedura e del compenso dell'OCC quantificato dal professionista nominato in euro 2.718,66;
 - Il pagamento integrale dei creditori privilegiati;
 - il pagamento a favore dei creditori chirografari indicati nella misura del 39%
- il pagamento avverrà a seguito di erogazione da parte di banca convenzionata della somma di euro 16.200,00 garantita al 100% dalla Fondazione Antiusura San Matteo all'esito del passaggio in giudicato del decreto di omologa;
- non risultano depositate osservazioni;
- all'udienza del 20.7.2020 il ricorrente ha depositato note insistendo per l'accoglimento dell'istanza;

considerato che

- essendo pacifica la qualità di consumatore del ricorrente, il Tribunale deve accertare l'assenza della condizione soggettiva ostativa all'omologa prevista dall'art. 12 bis, comma 3, l. n. 3/2012, secondo il quale il giudice, ai fini dell'omologa del piano, deve escludere che il consumatore abbia *“assunto obbligazioni senza la ragionevole prospettiva di poterle adempiere ovvero abbia colposamente determinato il sovraindebitamento, anche per mezzo di un ricorso al credito non proporzionato alle proprie capacità patrimoniali”*;
- il debitore ha affermato che il fatto storico dal quale è originato il sovraindebitamento riguarda i ricorrenti periodi di cassa integrazione o disoccupazione che non gli hanno permesso di far fronte regolarmente al pagamento dei canoni di locazione e alle rate di finanziamenti accesi per spese familiari in periodi in cui lavorava e, inoltre, la situazione si è aggravata con la nascita della figlia e l'unica entrata derivante dalla sua attività lavorativa accumulando così debiti che hanno poi determinato il dissesto attuale;
- sulla base di tali documenti e delle allegazioni della parte, avvalorata dall'Attestazione e dalla Relazione particolareggiata dell'O.C.C., risulta verosimile che il ricorrente versi nell'attuale stato di sovraindebitamento per le cause sopra indicate, peraltro non oggetto di contestazioni;
- infine, al fine della presente decisione, non possono essere trascurate le novità introdotte dal Codice della Crisi e dell'Insolvenza (d. lgs. 12 gennaio 2019, n. 14) nella parte relativa alla *“ristrutturazione dei debiti del consumatore”*: deve infatti rilevarsi che la nuova normativa – con la quale, in attesa della sua entrata in vigore, ci si deve confrontare nell'interpretare le norme vigenti in un'ottica di coordinamento e razionalizzazione del sistema – subordina l'accesso alla procedura solo più all'assenza in capo al debitore di *“colpa grave, malafede e frode”* nella determinazione dello stato di sovraindebitamento (art. 69, comma 1), da escludersi nel caso di specie;

ritenuto che

- ricorre lo stato di sovraindebitamento ai sensi dell'art. 6, comma 2, lett. A) della legge n. 3/2012;



- il ricorrente è qualificabile come consumatore ai sensi dell'art. 6, comma 2, lett. B) della legge n. 3/2012 e risulta meritevole di accedere al procedimento di composizione della crisi da sovraindebitamento richiesto, per le ragioni già esposte in precedenza;
- risultano soddisfatti i requisiti previsti dagli artt. 7, 8 e 9 legge n. 3/2012;
- l'O.C.C. ha attestato la fattibilità del piano e non ha rilevato atti che potrebbero costituire frode o arrecare danno ai creditori;
- il piano risulta conveniente rispetto all'alternativa liquidatoria, in considerazione del valore dei beni di proprietà del debitore, così come emergente dai documenti allegati al ricorso e dall'attestazione dell'O.C.C.;
- Per quanto concerne la contestazione sollevata dall'Agenzia delle entrate si evidenzia che, come precisato nell'attestazione dell'O.C.C., i privilegi mobiliari sono stati declassati attesa l'incapienza dei beni mobili su cui soddisfare il privilegio;

- **P. Q. M.**

visti gli artt. 12 bis e 12 ter della l. n. 3/2012,

omologa il piano del consumatore proposto dal ricorrente, nei termini e con le modalità proposte;

avverte che dalla data del presente decreto di omologazione,

- i creditori per causa o titolo anteriore non possono iniziare o proseguire azioni esecutive individuali o azioni cautelari sul patrimonio del debitore, né possono acquisire diritti di prelazione sullo stesso;
- i creditori per causa o titolo posteriore non possono procedere esecutivamente sui beni oggetto del piano;

dispone che il presente decreto, unitamente al piano del consumatore, sia comunicato a cura dell'O.C.C. a ciascun creditore nelle forme di legge e pubblicato sul sito del Tribunale – apposita sezione, entro dieci giorni dalla comunicazione;

manda la Cancelleria per le comunicazioni alle parti.

Torino, 4.9.2020

Il Giudice
(Antonia Mussa)

